

da una parte nei confronti dell'altra. Inoltre, lo scopo di tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, che la convenzione, tra l'altro, persegue, postula che le norme di competenza che derogano al principio generale sancito dall'art. 2 della convenzione siano interpretate in modo da consentire al convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giu-

dice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato. Ne consegue che l'art. 5, punto 1, della convenzione deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla controversia tra il subacquirente di una cosa e il produttore, che non ne sia il venditore, vertente sui vizi della cosa o sulla sua inidoneità all'uso cui è destinata.

## RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nella causa C-26/91 \*

### I — Antefatti e fase scritta del procedimento

1. Nel 1984 e nel 1985 la società per azioni francese *Traitements mécano-chimiques des surfaces* (in prosieguo: la « TMCS »), con sede in Bonneville (Francia), acquistava dalla società per azioni svizzera *Bula e Fils* (in prosieguo: la « Bula »), di Henniez XIII Cantons, Vaud (Svizzera), due macchine per la levigatura dei metalli.

La TMCS faceva aggiungere a questi macchinari un sistema di aspirazione prodotto dalla società tedesca *Jakob Handte & Cie GmbH, Maschinenfabrik* (in prosieguo: la « Handte Germania »), con sede a 7200 Tuttlingen Wurttemberg (Repubblica federale di Germania). L'impianto di aspirazione era stato venduto alla TMCS e montato dalla società francese *Handte Francia*, con sede in Francia.

2. L'8 e il 9 aprile 1987, la TMCS citava la Bula, la Handte Germania e la Handte Francia dinanzi al Tribunal de grande instance di Bonneville per il risarcimento del danno derivante dal fatto che gli impianti prodotti e venduti non erano conformi alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e che erano inidonei all'uso cui erano destinati.

3. Con ordinanza 4 maggio 1988 il Tribunal de grande instance di Bonneville si dichiarava incompetente « *ratione loci* » a conoscere della domanda presentata contro la Bula.

In forza dell'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commer-

\* Lingua processuale: il francese.

ziale (GU 1972, L 299, pag. 32, in prosieguo: la «convenzione»), il giudice si dichiarava invece competente a statuire sulla domanda presentata nei confronti della Handte Germania e della Handte Francia.

4. Il 16 maggio 1988 la Handte Germania e la Handte Francia impugnavano detta pronuncia.

5. Con sentenza 13 settembre 1988 la Cour d'appel di Chambéry (Francia) respingeva l'impugnazione della Handte Francia e sospendeva il giudizio nei confronti della Handte Germania.

6. Con sentenza 20 marzo 1989, la Cour d'appel de Chambéry respingeva l'impugnazione della Handte Germania, in quanto l'azione promossa dalla TMCS nei confronti di tale ditta si risolverebbe in un'azione di responsabilità del produttore per vizio della cosa venduta che, trattandosi di un'azione diretta dell'acquirente nei confronti del produttore, avrebbe natura contrattuale tanto dal punto di vista del diritto interno francese quanto dal punto di vista della convenzione: a buon diritto, pertanto, il primo giudice avrebbe ritenuto la propria competenza in quanto giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della convenzione.

7. Avverso questa sentenza 20 marzo 1989 la Handte Germania ricorreva in cassazione.

A sostegno del proprio ricorso la Handte Germania affermava, in sostanza, che l'art. 5, punto 1, della convenzione non è applicabile nell'ambito dei contratti concatenati.

8. Dopo aver estromesso dalla causa la Bula, la Cour de cassation francese si chiedeva se l'art. 5, punto 1, della convenzione dovesse essere interpretato nel senso che esso si può applicare, nell'ambito di contratti concatenati, all'azione promossa dal subacquirente di un bene contro il produttore iniziale per il risarcimento del danno conseguente a vizi o a inidoneità all'uso cui la cosa è destinata.

9. Ritenendo pertanto che la controversia sollevasse un problema di interpretazione della convenzione, la Cour de cassation francese, con sentenza 8 gennaio 1991, in applicazione del Protocollo 3 gennaio 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia di tale convenzione, decideva di sospendere il giudizio fino alla pronuncia pregiudiziale della Corte sulla seguente questione:

« Se l'art. 5, punto 1, della convenzione, che costituisce una norma di competenza speciale in materia contrattuale, vada applicato alla controversia tra il subacquirente di una merce e il produttore, che non è il venditore, a causa dei vizi della merce o della sua inidoneità all'uso cui è destinata ».

10. La sentenza della Cour de cassation francese è stata registrata presso la cancelleria di questa Corte il 25 gennaio 1991.

11. Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno depositato osservazioni scritte: il 22 aprile 1991 la Handte Germania, rappresentata dall'avv. J. P. Desaché, del foro di Parigi, il 30 aprile 1991 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor X. Lewis,

membro del servizio giuridico, in qualità di agente, il 10 maggio 1991 il governo tedesco, rappresentato dal signor Ch. Böhmer, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente.

sulla base della *lex fori*, come ha invece fatto la Cour d'appel di Chambéry.

12. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

## II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

1. La *Handte Germania*, ricorrente in cassazione, rileva che l'art. 2 della convenzione stabilisce il principio secondo il quale le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. Soltanto in via di deroga a questo principio la persona domiciliata sul territorio di uno Stato contraente può essere convenuta dinanzi ai giudici di un altro Stato contraente, ed in particolare nei casi previsti negli artt. 5 e 6 della convenzione.

In materia contrattuale, in particolare, secondo l'art. 5, n. 1, della convenzione il convenuto può essere citato in un altro Stato contraente davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Ciò premesso, occorre quindi qualificare preliminarmente la materia interessata dalla norma di competenza prevista da questa disposizione.

Orbene, secondo la *Handte Germania*, la giurisprudenza costante della Corte non consente di procedere a detta qualificazione

Conformemente a tale giurisprudenza, infatti (sentenze 22 marzo 1983, causa 34/82, Peters, Racc. pag. 987; 8 marzo 1988, Arcado, causa 9/87, Racc. pag. 1539), la nozione di materia contrattuale di cui all'art. 5, punto 1, della convenzione non va interpretata come un semplice rinvio al diritto nazionale dell'uno o dell'altro degli Stati interessati, bensì va considerata come una nozione autonoma che deve essere interpretata, ai fini dell'applicazione della convenzione, riferendosi principalmente al sistema ed agli scopi della convenzione stessa, onde garantirne la piena efficacia.

Orbene, la *Handte Germania* ritiene che né il sistema né gli obiettivi della convenzione richiedano che, nell'ambito di una serie di contratti concatenati, l'azione diretta del subacquirente di un bene contro il produttore iniziale, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da vizi o inidoneità all'uso cui il bene è destinato, debba necessariamente rivestire natura contrattuale, in quanto non vi è alcun vincolo contrattuale tra il subacquirente e il produttore iniziale.

La *Handte Germania* ritiene che la mancanza di un siffatto vincolo contrattuale osti ad un'interpretazione estensiva della nozione di « materia contrattuale » ai sensi dell'art. 5, punto 1, della convenzione. A sostegno della soluzione adottata dalla Cour d'appel di Chambéry non ci si può pertanto richiamare alle sentenze 22 marzo 1983, Peters, citata, e 4 marzo 1982, causa 38/81, Effer (Racc. pag. 825), secondo le quali l'art. 5, punto 1, della convenzione si applica anche qualora sia controversa l'esistenza del contratto su cui si fonda la domanda.

La Handte Germania osserva inoltre che, sebbene l'attuale giurisprudenza francese qualifichi come contrattuale l'azione diretta del subacquirente di un bene contro il produttore iniziale per il risarcimento del danno derivante da vizi della cosa, siffatta soluzione non è accolta da molti altri Stati contraenti. Così ad esempio, nel diritto inglese, al subacquirente è aperta soltanto la possibilità di agire a titolo di responsabilità extracontrattuale.

La Handte Germania conclude pertanto che l'art. 5, punto 1, della convenzione non può essere applicato alla controversia tra il subacquirente di un bene e il produttore, che non sia il venditore, per vizi della cosa o inidoneità di questa all'uso cui essa è destinata e, in via più generale, che detta norma non è applicabile nel contesto di una serie di contratti concatenati.

Secondo la Handte Germania, ove anche la Corte voglia ritenere che l'art. 5, punto 1, della convenzione sia applicabile in un caso come quello di specie, occorre poi accertare se il contratto da prendere in considerazione ai fini di tale norma sia quello concluso tra l'attore, cioè il subacquirente, e il suo dante causa immediato, ovvero se si tratti del contratto concluso dal convenuto, quindi dal fabbricante, con la sua propria controparte contrattuale. Infatti, in un contesto di contratti concatenati di vendite internazionali, occorre preliminarmente identificare il contratto ai sensi della cui legge va determinato il luogo di esecuzione dell'obbligazione controversa.

Secondo la Handte Germania si deve a tal fine scegliere il contratto concluso dalla persona di cui si allega la responsabilità, in quanto sarebbe inaccettabile che questo convenuto si trovasse in una situazione di-

versa da quella che disciplina i suoi rapporti con la propria controparte contrattuale per il solo fatto che esiste un contratto concluso da quest'ultima e di cui egli non è parte.

Alla luce di quanto sopra la Handte Germania ritiene che la questione sollevata dal giudice di rinvio debba essere risolta come segue:

«L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 non è applicabile alla controversia tra il subacquirente di un bene e il produttore, che non sia il venditore, per i vizi del bene o l'inidoneità di questo all'uso cui esso è destinato.

Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere applicabile questo articolo, per la sua applicazione occorre fare riferimento al contratto concluso tra il convenuto e la sua controparte contrattuale».

2. Il *governo tedesco* rammenta anzitutto che, conformemente all'art. 2 della convenzione, una persona deve in linea di principio essere convenuta dinanzi al giudice dello Stato contraente nel cui territorio essa ha il proprio domicilio.

Poiché il produttore citato per danni nella presente causa ha sede nella Repubblica federale di Germania, la competenza internazionale del giudice francese può fondarsi soltanto su un'altra disposizione della convenzione, in particolare sull'art. 5, punto 1. L'applicazione di questa norma presuppone, tuttavia, che l'oggetto del procedimento sia di natura contrattuale.

Orbene, la Corte ha dichiarato (sentenza 22 marzo 1983, Peters, citata) che la nozione di contratto deve essere interpretata non con riferimento al diritto nazionale applicabile, bensì in modo autonomo. La nozione di « materia contrattuale », infatti, ai sensi dell'art. 5, punto 1, serve da criterio per delimitare la sfera d'applicazione di una delle norme speciali in materia di competenza di cui l'attore può avvalersi. Al fine di garantire per quanto possibile la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla convenzione per le persone interessate, è necessario interpretare tale nozione riferendosi in primo luogo al sistema degli obiettivi della convenzione stessa.

Il governo tedesco ritiene pertanto che la responsabilità del produttore nei confronti del consumatore finale, che abbia acquistato la merce non direttamente presso il produttore stesso bensì presso un venditore intermedio, non possa essere qualificata come contrattuale per il solo fatto che la legge francese le riconosce tale natura.

Per il diritto tedesco, infatti, la responsabilità del produttore è, allo stato attuale, considerata di natura delittuale.

Inoltre, la direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), prevede un regime che evoca quello della responsabilità da delitto. Il fatto che la direttiva istituisca un regime di responsabilità oggettiva del produttore e vieti di derogarvi convenzionalmente distingue infatti detto regime da quello della responsabilità con-

trattuale. Occorre tener conto, ai fini dell'interpretazione della convenzione, di questa tendenza ad uniformare negli Stati membri la responsabilità per danno da prodotti difettosi mediante l'instaurazione di un regime di responsabilità oggettiva.

Inoltre, la nozione di contratto ai sensi dell'art. 5, punto 1, della convenzione deve necessariamente fondarsi su una manifestazione della volontà di impegnarsi espressa dal soggetto di diritto contro il quale l'attore si rivolge. Ebbene, solitamente manca un siffatto impegno, negoziato direttamente tra il produttore e il consumatore finale.

Il governo tedesco ritiene pertanto che la competenza in materia di azioni di responsabilità per danno da prodotti difettosi sia, in via generale, disciplinata dall'art. 5, punto 3, della convenzione.

Il governo tedesco propone pertanto di risolvere come segue la questione sollevata dalla Cour de cassation francese:

« L'art. 5, punto 1, della convenzione, che prevede una norma di competenza speciale in materia contrattuale, non è applicabile alla controversia tra il subacquirente di un bene e il produttore, che non sia il venditore, per vizi della cosa o inidoneità di questa all'uso cui essa è destinata ».

3. La *Commissione* introduce le proprie osservazioni illustrando brevemente la questione nel diritto francese nonché nei diritti di altri Stati contraenti.

La giurisprudenza francese presume solitamente che il produttore o il venditore professionista di un bene conosca i difetti della merce.

Nell'ipotesi di contratti concatenati, questa giurisprudenza riconosce inoltre al subacquirente il diritto di agire per il risarcimento del danno derivante da vizi occulti della cosa venduta o dall'inidoneità all'uso cui la cosa è destinata sia nei confronti del proprio venditore, sia direttamente nei confronti del produttore, venditore originario, sia nei confronti di qualunque intermediario che sia intervenuto nella fase di smercio del prodotto. Ogni coobbligato sarebbe tenuto « in solido » nei confronti dell'acquirente finale, restando inteso che il venditore convenuto potrebbe agire in via di regresso contro il proprio dante causa, risalendo così la catena fino al produttore.

Dal 1986, infine, la giurisprudenza francese qualifica come contrattuale l'azione diretta esercitata dal subacquirente nei confronti del produttore. La Cour de cassation francese ha peraltro già dichiarato che questa azione è contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della convenzione e ha pertanto ritenuto competente il giudice francese in forza di tale norma, qualora il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione si trovi in Francia; questa soluzione, tuttavia, è stata criticata dalla dottrina.

Quanto alla situazione negli altri Stati contraenti, la Commissione osserva che il diritto belga, così come il diritto italiano, accoglie una soluzione analoga a quella del diritto francese. Il diritto olandese non conosce, in via di principio, un'azione contrattuale diretta del subacquirente nei confronti del

produttore, ma il nuovo codice civile consente al consumatore finale, date determinate circostanze, di agire direttamente contro il produttore. Nel diritto inglese e nel diritto tedesco, infine, quest'azione diretta è considerata di natura non contrattuale, ma, rispettivamente, delittuale o quasi delittuale.

Secondo la Commissione, l'interesse di tale distinzione risiede nel fatto che la responsabilità contrattuale è, salvo patto contrario, oggettiva, laddove la responsabilità da delitto si fonda solitamente sulla colpa; esso risulta tuttavia ampiamente scemato con l'introduzione della responsabilità oggettiva da parte della citata direttiva 85/374/CEE.

Per quanto riguarda più in particolare la convenzione, la Commissione ricorda che la Corte ha dichiarato (sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili, Racc. pag. 1473) che essa va interpretata tenendo conto tanto del suo sistema e dei suoi obiettivi specifici quanto del suo collegamento con il Trattato. Secondo questa sentenza, infatti, la convenzione intende attuare le disposizioni dell'art. 220 del Trattato CEE relative alla semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, nonché potenziare nella Comunità la tutela giurisdizionale delle persone residenti sul suo territorio.

Ciò dato, occorre evitare che in un caso come quello di specie la qualificazione data all'azione diretta del subacquirente nei confronti del produttore conduca a risultati diversi a livello di norme di competenza a seconda che l'attore citi in giudizio soltanto il produttore o soltanto il venditore interme-

diario ovvero ancora il produttore e il venditore insieme.

La Commissione prosegue affermando che, nell'ipotesi in cui il subacquirente citi soltanto il proprio venditore per il risarcimento del danno cagionato dal vizio della cosa venduta, la domanda si fonda sull'inadempimento di un obbligo contrattuale, talché la materia sarebbe contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della convenzione, ove la controversia si collochi in un ambito che eccede il contesto meramente nazionale.

Nel caso in cui il subacquirente esperisca un'azione sia contro il venditore sia contro il produttore della merce, l'art. 6, punto 1, della convenzione consente all'attore di citare il secondo convenuto dinanzi al giudice del domicilio del primo. Inoltre, l'attore avrebbe anche la possibilità di citare il secondo convenuto dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita conformemente all'art. 5, punto 1, della convenzione, qualora il rapporto giuridico che vincola attore e secondo convenuto sia di natura contrattuale, ai sensi dell'art. 5, punto 1.

Nel caso in cui il subacquirente citi il proprio venditore, il quale agisca poi in via di regresso contro il produttore, l'art. 6, punto 2, della convenzione consente al venditore intermediario di chiamare in garanzia il produttore dinanzi al giudice adito della domanda originaria. In tal senso la Corte ha già dichiarato (sentenza 15 maggio 1990, causa C-365/88, Hagen, Racc. pag. I-1845) che qualora un convenuto residente sul territorio di uno Stato contraente venga citato in giudizio in forza dell'art. 5, punto 1,

della convenzione, dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente, questo giudice è pure competente, a norme dell'art. 6, punto 2, della convenzione a conoscere di un'azione di garanzia promossa nei confronti di un soggetto residente sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale. Secondo la Commissione, identica soluzione va applicata qualora l'attore e il primo convenuto siano domiciliati nello stesso Stato contraente.

Infine, ove l'acquirente finale citi in giudizio il solo produttore, egli avrebbe la scelta di agire sia dinanzi al giudice dello Stato contraente in cui il convenuto ha il domicilio, conformemente all'art. 2 della convenzione, sia dinanzi al giudice competente in forza dell'art. 5, punti 1 o 3, della convenzione.

In quest'ultimo caso occorre determinare se la domanda si fondi su un'obbligazione contrattuale ovvero da delitto. In proposito la Corte ha dichiarato (sentenza 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis, Racc. pag. 5565) che la nozione di « materia di delitto o quasi delitto », ai sensi dell'art. 5, punto 3, della convenzione comprende qualsiasi domanda che miri a far valere la responsabilità del convenuto e che non si ricollegli alla « materia contrattuale » ai sensi dell'art. 5, punto 1.

Per risolvere la questione sollevata dal giudice di rinvio occorre quindi valutare se il rapporto giuridico che vincola il subacquirente al produttore sia di natura contrattuale.

La Commissione ricorda in proposito che secondo la giurisprudenza della Corte (sen-

tenze 22 marzo 1983, Peters, e 8 marzo 1988, Arcado, citate), al fine di garantire per quanto possibile la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla convenzione per gli Stati contraenti e per le persone interessate, la nozione di « materia contrattuale » di cui all'art. 5, punto 1 della convenzione non deve essere interpretata con un semplice rinvio al diritto nazionale di questo o quello Stato interessato. Si tratta invece di una nozione autonoma che deve essere interpretata riferendosi principalmente al sistema e agli scopi della convenzione stessa onde garantire la piena efficacia di questa.

Alla luce di questa giurisprudenza non si può, secondo la Commissione, ritenere che la Corte interpreti la nozione di « materia contrattuale » in modo restrittivo. Al contrario, nella citata sentenza 22 marzo 1983, Peters, la Corte ha dichiarato che le obbligazioni aventi ad oggetto il versamento di una somma di denaro e che traggono origine dal rapporto associativo esistente fra un'associazione ed i suoi membri rientrano nella « materia contrattuale ». Analogamente, nella citata sentenza 4 marzo 1982, Effer, la Corte ha dichiarato che l'attore si giova del foro di cui all'art. 5, punto 1, della convenzione, anche qualora sia controversa l'esistenza del contratto su cui si fonda la domanda.

La Corte non ha ancora avuto modo, tuttavia, di pronunciarsi sulla natura della relazione tra l'attore e il convenuto qualora non esista alcun vincolo contrattuale diretto tra loro.

La Commissione afferma che, in un caso come quello di specie, caratterizzato dall'esistenza di una serie di contratti concate-

nati, ogni tappa di questa serie comporta una vendita e, indipendentemente dall'accertamento della persona contro la quale il subacquirente ha proposto l'azione di responsabilità, l'obbligazione contrattuale dedotta è sempre la stessa, e cioè l'inadempimento dell'obbligo del convenuto di consegnare una merce priva di vizi che la rendano inidonea all'uso.

La Commissione ne deduce che è possibile considerare ciascuna delle tappe della catena come elemento costitutivo di un insieme contrattuale che vincola il produttore al subacquirente, soprattutto nell'ipotesi in cui il produttore venda ad un intermediario al fine della rivendita del prodotto ad un subacquirente. Tale soluzione si giustifica, secondo la Commissione, da tre diversi punti di vista: si può infatti sostenere che l'obbligazione di consegna di una merce priva di vizi si trasmetta al successivo acquirente mediante un contratto tacito a favore di terzi, ovvero che la vendita si sdoppi in una cessione di credito tacita vertente sull'azione di garanzia, ovvero infine che quest'ultima si trasmetta « propter rem », accessoria alla cosa venduta.

In merito all'individuazione del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata eseguita, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della convenzione, cioè nel caso di specie del luogo di consegna della merce, la Commissione indica tre possibilità: si possono a tal fine prendere in considerazione tanto il contratto concluso tra produttore e venditore intermediario, quanto quello stipulato tra venditore intermediario e subacquirente, quanto infine il rapporto diretto tra produttore e subacquirente.

La Commissione si pronuncia in favore di quest'ultima possibilità, in quanto sarebbe illogico considerare ogni tappa della catena come elemento costitutivo di un insieme contrattuale se tale costruzione fosse subito scartata allorché si tratti di determinare il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione che consente appunto di qualificare come contrattuale la relazione esistente tra il produttore e il subacquirente.

La Commissione ammette tuttavia che, nel caso di specie, qualificare come contrattuale l'azione diretta del subacquirente nei confronti del produttore rischia di rendere competente il giudice del domicilio dell'attore allorché li possa essere localizzata l'obbligazione dedotta. Ma tanto l'art. 3 della convenzione quanto la giurisprudenza (sentenza 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez, Racc. pag. I-49) non depongono a favore di una soluzione siffatta.

Per questa ragione la Commissione ritiene necessario subordinare l'attribuzione della natura contrattuale all'azione diretta alla condizione che il risultato di tale qualificazione sia di rendere competente lo stesso giudice dinanzi al quale il produttore sarebbe convenuto in caso di azione di garanzia esercitata in forza dell'art. 6, punto 2, della convenzione da parte del venditore nei confronti del produttore stesso. Secondo la Commissione questa condizione avrebbe il vantaggio di evitare la moltiplicazione dei criteri di attribuzione della competenza e di consentire che la catena dei contratti non si interrompa.

La Commissione aggiunge che, ove non fosse possibile qualificare l'azione diretta come contrattuale, essa dovrebbe essere qualificata come quasi delittuale. In tal caso

l'art. 5, punto 3, della convenzione prevede che il convenuto sia citato davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto.

La Commissione rileva ancora che la distinzione tra la natura contrattuale ovvero delittuale dell'azione diretta riveste un'importanza minima nella causa principale, in quanto il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto è probabilmente con quello che sarebbe competente in forza dell'art. 5, punto 1. Qualificare l'azione diretta come contrattuale, subordinatamente alla citata condizione, avrebbe tuttavia il vantaggio di rendere competente lo stesso foro che sarebbe competente a conoscere dell'azione di regresso del venditore contro il produttore.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che la questione sollevata dalla Cour de cassation francese debba essere risolta nel modo seguente:

« L'art. 5, punto 1, deve essere interpretato nel senso che l'azione diretta del subacquirente contro il produttore fondata sul vizio della cosa prodotta è un'azione contrattuale ove tale qualificazione comporti che il produttore venga citato dinanzi allo stesso giudice che sarebbe competente a conoscere dell'azione di garanzia in forza dell'art. 6, punto 2, della convenzione, intentata dal venditore nei confronti del produttore stesso ».

F. A. Schockweiler  
giudice relatore